



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

All'On. Ministro
SEDE

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di Messina

Adunanza del 11-06-2015

Vista la nota ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti - Uff.II) giunta al CUN con **Prot. N. 5451 del 08/04/2015**, di trasmissione del Regolamento Didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di Messina,

viste le deliberazioni degli Organi Accademici dell' Università degli Studi di Messina relative al Regolamento Didattico di Ateneo, a norma del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,

esaminato il regolamento didattico allegato,

considerate le osservazioni formulate dal Servizio Autonomia Universitaria e Studenti nella lettera di trasmissione degli atti,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

FORMULA AL SIGNOR MINISTRO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AL REGOLAMENTO D'ATENE0

Art 4 comma 4, deve essere modificata la seguente frase "si connotano per attività formative di base e caratterizzanti che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti" perchè corsi nella stessa classe devono avere crediti "comuni". Art.11 comma 3 bis: correggere refuso: "lauree a ciclo unico". Occorre sanare la contraddizione tra l'art. 10 comma 5 e l'art. 12 comma 2 f a proposito delle competenze nella determinazione della percentuale di studio personale da parte dello studente e della percentuale di attività didattica erogata, che concorrono alla costituzione del credito: se spettino cioè al consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento. Art 17 comma 3: Modificare la frase "Nel caso in cui i Regolamenti di Dipartimento prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio", perché ai consigli di corso sono affidati compiti di coordinamenti e quindi non possono essere delegati alle funzioni sopra citati. Art. 17 comma 4: in presenza di determinate condizioni di numero di studenti, lo sdoppiamento dei corsi è obbligo e non opzione. Si chiede di adeguare. Art. 19: i criteri per l'accesso alle lauree triennali o magistrali a ciclo unico e le lauree magistrali sono differenti, è pertanto necessario separare la trattazione di tale argomento. Articolo 23 comma 1 E' necessario riformulare, dal momento che non appare chiara la fattispecie di coloro che scelgono la "rinuncia agli studi" e coloro che scelgono la "reiscrizione". Dal momento che non si ha più una durata "legale", bensì una durata "normale" non ha più senso parlare di abbreviazione degli studi, ma solo di riconoscimento crediti. Articolo 26 comma 1 Non si giustifica il limite all'acquisizione di crediti mediante il sostenimento di esami singoli. Art. 27 comma 2 (studenti a tempo parziale): la scelta di adottare il tempo parziale è, da parte dello studente, libera e non va motivata. Art 30 comma 1. Nella prima frase aggiungere "ai sensi della normativa vigente". Eliminare i commi seguenti a partire da bis, in quanto riguardano argomenti di stato giuridico, non di pertinenza di questo regolamento.

Il regolamento viene approvato

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE